



Al Direttore dell'U.S.R. Marche

e ai/alle Dirigenti scolastici/he
delle Istituzioni scolastiche delle Marche
LORO SEDI

prot. n. del

**OGGETTO: DIFFIDA ILLEGITTIMA UTILIZZAZIONE PERSONALE DOCENTE
GUARITO DA SARS-CoV-2**

La scrivente Organizzazione Sindacale è venuta a conoscenza che in numerose Istituzioni scolastiche della regione Marche, il personale docente guarito da SARS-CoV-2 e in possesso della cosiddetta Certificazione Verde Rafforzata – peraltro ancor prima che si sia esaurita, o addirittura sia iniziata, la procedura prevista per l'accertamento dello stesso obbligo, ex art. 4-ter.2, comma 3, d.l. n. 44/2021, viene utilizzato in mansioni non rientranti nella funzione della propria Area contrattuale di appartenenza e per un orario superiore a quello previsto dal proprio contratto di lavoro. Al riguardo, riteniamo che tali provvedimenti, eseguiti in ottemperanza a quanto disposto dall'USR Marche con nota 0009653 del 2 maggio 2022, siano illegittimi.

Nel merito sottolineiamo che, come recentemente sostenuto dal Tribunale di Grosseto, l'unica norma da prendere come riferimento è il d.l. n. 52/2021 (convertito nella l. n. 87/2021) e le sue successive modifiche e integrazioni. Ai sensi dell'art. 9, comma 4, di tale decreto legge la certificazione verde da guarigione **“ha una validità di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione [...] ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, nonché dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data**

indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2”.

Per di più, l'Allegato B al dPCM del 17 dicembre 2021, che apporta modifiche al dPCM del 17.6.2021 in ordine alle disposizioni attuative del d.l. n. 172/2021, ribadisce che la certificazione verde rafforzata ha validità di sei mesi dalla guarigione. Infatti:

“Generazione della Certificazione per guarigione

Per la generazione della certificazione per avvenuta guarigione, anche dopo vaccinazione, sono necessarie le seguenti verifiche:

- *la presenza di un referto di guarigione da parte di un soggetto abilitato.*
- *eventuale presenza di una somministrazione di vaccino nel periodo precedente di almeno 14 giorni rispetto alla data di primo test positivo.*

Tale Certificazione ha un periodo di validità in Europa pari al periodo compreso tra la data inizio validità e la data fine validità in UE. La data fine validità non può superare di 180 giorni la data del primo test molecolare positivo.

In Italia tale Certificazione ha un periodo di validità pari al periodo compreso tra la data inizio validità e i 180 giorni successivi alla stessa. In caso di vaccinazione pregressa, la validità in Italia è pari a 270 giorni dalla data di inizio validità che corrisponde alla data di guarigione”.

Rileva inoltre osservare che, in riferimento al personale in possesso di green pass da guarigione, l'articolo 4-ter 1 del D.L.44/2021, così come modificato dal D.L24/22, prevede che *“fino al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, **da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'[articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 giugno 2021, n. 87](#)”** si applica “al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione”.*

Dalla lettura delle norme citate si evince che il personale che presta servizio in forza di un certificato verde da guarigione risulta inadempiente all'obbligo vaccinale trascorsi 6 mesi dal primo tampone positivo e tale termine non può essere arbitrariamente ridotto a 90 o 120 giorni.

Se non alle norme di legge, l'amministrazione avrebbe almeno dovuto fare riferimento alle indicazioni del Ministero; perfino la Nota MI n. 461 del 1 aprile 2022 (per quanto priva di validità giuridica) specifica che *“[...] è consentito, fino al 15 giugno 2022, lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni soltanto al personale docente ed educativo non inadempiente con l'obbligo vaccinale, **che risulti quindi in possesso di green pass rafforzato, nonché ai soggetti esentati dalla vaccinazione”.***

Pertanto, per quanto suesposto, la scrivente Organizzazione Sindacale ritiene palesemente illegittima l'utilizzazione in mansioni non rientranti nella funzione dell'Area contrattuale di appartenenza e soprattutto per un orario superiore a quello previsto dal proprio contratto di lavoro e

DIFFIDA

i dirigenti scolastici in indirizzo a non demansionare il personale docente provvisto di certificazione verde rafforzata, consentendogli di riprendere immediatamente lo svolgimento dell'attività didattica nelle classi assegnate e per l'orario previsto per la propria Area contrattuale di appartenenza.

Riservandoci ogni azione a tutela dei diritti del personale in oggetto, anche riguardo all'illegittimo ampliamento dell'orario di lavoro, di cui si richiede fin d'ora la relativa e ulteriore retribuzione, e dichiarandoci disponibili per ogni ulteriore approfondimento della questione, porgiamo cordiali saluti.

Ancona, 06/05/2022

per i COBAS - Comitanti di base della Scuola
Angelo Marcelli

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Angelo Marcelli', is written over a faint, light-colored rectangular stamp or watermark.